



Comune di

**CASTELNUOVO di GARFAGNANA**

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

## **ORDINANZA SINDACALE**

N. 30 DEL 23/12/2025

SETTORE LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO:** LIMITAZIONI ALLE MODALITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI E LORO DETENZIONE E DIVIETO DI INTRODUZIONE DI MATERIALI CONTUNDENTI O PERICOLOSI PER IL GIORNO 24 DICEMBRE 2025

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO:**

che in occasione delle festività di fine anno, con particolare riferimento al giorno 24 DICEMBRE, il centro storico del capoluogo di Castelnuovo di Garfagnana potrà essere interessato da un afflusso particolarmente rilevante di persone;

che dal suddetto fenomeno possono scaturire rilevanti problematiche di sicurezza urbana e situazioni contrarie alle regole del vivere civile, quali schiamazzi, danneggiamenti, abbandono di rifiuti che determinano un notevole degrado dell'ambiente nonché un grave disturbo della quiete pubblica, pregiudicando il decoro e la vivibilità del contesto urbano;

che in tale occasione le attività commerciali effettuano spesso la vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, ceramica e lattine, le quali vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti nonché possibili incidenti con lesioni alle persone;

che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro o di latta delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

che tale situazione alimenta il disagio e il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

**Richiamata** la nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n. 29094 in data 20/12/2024, con la quale la Questura di Lucca chiedeva l'adozione di idonei provvedimenti in vista della Vigilia di Natale al fine di prevenire possibili azioni potenzialmente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica;

**Considerato** che le esigenze di sicurezza pubblica evidenziate dalla Questura nell'anno 2024, si ripropongono anche per la giornata del 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale)

**Ritenuto necessario**, anche per tale giornata, predisporre apposite misure di contenimento con l'obiettivo di veder ridotti tutti i fenomeni riconducibili in termine di minacce alla sicurezza, alla quiete pubblica nonché alla convivenza civile;

**Dato atto** che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione ai sensi dell'art. 50 comma del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 quanto sopra premesso, ritenuto di disporre quanto richiesto:

#### **Visti:**

- l'art. 50 del D.lgs 267/2000;
- l'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;

### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 48 della L.R.T. 62/2018,



Comune di

**CASTELNUOVO di GARFAGNANA**

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

**dalle ore 10:00 alle ore 24:00 del giorno 24 Dicembre 2025:**

- 1) È fatto divieto di somministrare e vendere bevande su tutto il territorio comunale (anche per mezzo di distributori automatici) in bottiglie di vetro o lattine e/o contenitori rigidi quali anche metallo e/o ceramica.

La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

- 2) È altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, e/o contenitori rigidi quali anche metallo e/o ceramica per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 3) Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno nei locali congiuntamente ai pasti;
- 4) È fatto assoluto divieto di introdurre e/o portare a seguito bevande in contenitori rigidi, quali vetro, lattine, metallo e/o ceramica, nonché divieto di introdurre materiali contundenti o pericolosi (es. spray al peperoncino) all'interno dell'intera area pedonale del centro storico di Castelnuovo di Garfagnana.

#### **DISPONE**

- che ai sensi dell'art. 8 comma 3 L. 241/1990 sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento in ragione delle quali si omette la comunicazione di avvio del procedimento, tenuto conto anche dell'ampio numero dei possibili destinatari; in ogni caso al fine di garantire la massima pubblicizzazione del provvedimento, lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio e inserito nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", trasmesso agli organi di informazione locale, trasmessa alle Associazioni di Categoria;

- la presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Lucca, alla Questura di Lucca, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

#### **RICHIAMATO**

- l'articolo 689 del Codice Penale, che vieta la somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente;
- l'articolo 726 del Codice Penale che prevede sanzioni per chi compie atti contrari alla pubblica decenza.

#### **AVVERTE**

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

- che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

Castelnuovo di Garfagnana, 23/12/2025

IL SINDACO

TAGLIASACCHI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)